



2024/3153

19.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3153 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodamina B e da tossine vegetali.
- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel primo semestre del 2024 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I, II e II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) Per quanto riguarda le partite di cedri (*Citrus medica*) provenienti dal Bangladesh, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Bangladesh. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (5) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (*Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis*, *Vigna unguiculata ssp. unguiculata*) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (6) Dal luglio 2022 le arance provenienti dall'Egitto sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (7) Dal gennaio 2019 i semi di sesamo provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da *Salmonella*. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative ai semi di sesamo provenienti dall'Etiopia, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda le partite di gombi (Okra) e di semi di cumino provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

- (9) Dal luglio 2018 le rape (*Brassica rapa ssp. rapa*) preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico oppure in salamoia o nell'acido citrico provenienti dal Libano sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da residui di rodamina B. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative alle rape (*Brassica rapa ssp. rapa*) preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico oppure in salamoia o nell'acido citrico provenienti dal Libano, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (10) Dal luglio 2017 i peperoni del genere *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatoossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai peperoni del genere *Capsicum* (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dallo Sri Lanka, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (11) Per quanto riguarda le partite di fagioli dall'occhio (*Vigna unguiculata*) provenienti dal Madagascar, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (12) Per quanto riguarda le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Ruanda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (13) Per quanto riguarda le partite di origano secco provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (14) Per quanto riguarda le partite di durian (*Durio zibethinus*) provenienti dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

- (15) Dall'ottobre 2020 i semi di sesamo provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (16) Dal gennaio 2022 gli integratori alimentari contenenti prodotti botanici provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell'Unione. Poiché inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (*) ha soppresso la voce relativa alla gomma di guar proveniente dall'India dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, la misura non dovrebbe riguardare la gomma di guar proveniente dall'India come materia prima contenente prodotti botanici destinata alla produzione di integratori alimentari.
- (17) Dal gennaio 2022 i semi di cumino provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di cumino provenienti dalla Turchia. In particolare, tutte le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di cumino provenienti dalla Turchia, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (18) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio la protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché sono soggette a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 30 % al momento dell'ingresso nell'Unione.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1662/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, e da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
 - i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;
 - ii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3;»;
2. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione (*), possono entrare nell'Unione fino all'8 marzo 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3153 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/3153, 19.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3153/oj).»;

3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)	
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00				
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00				
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70			
			ex 0813 50 91	70			
			ex 0813 50 99	70			
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70			
			ex 2007 10 99	40			
			ex 2007 99 39	05; 06			
		— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2007 99 50	33			
			ex 2007 99 97	23			
			ex 2008 19 12	30			
			ex 2008 19 19	30			
			ex 2008 19 92	30			
			ex 2008 19 95	20			
			ex 2008 19 99	30			
			ex 2008 97 12	15			
			ex 2008 97 14	15		Aflatossine	20
			ex 2008 97 16	15			
			ex 2008 97 18	15			
		ex 2008 97 32	15				
		ex 2008 97 34	15				
		ex 2008 97 36	15				
		ex 2008 97 38	15				
		ex 2008 97 51	15				
		ex 2008 97 59	15				
		ex 2008 97 72	15				
		ex 2008 97 74	15				
		ex 2008 97 76	15				
		ex 2008 97 78	15				
		ex 2008 97 92	15				

			ex 2008 97 93	15		
			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
2	Bangladesh (BD)	Fagioli Lablab (<i>Lablab purpureus</i>) (Alimenti)	ex 0708 90 00	30	Residui di antiparassitari ^(?)	20
		Cedri (<i>Citrus medica</i>) (Alimenti)	ex 0805 90 00	20	Residui di antiparassitari ^(?)	20
3	Burkina Faso (BF)	Melanzane (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti)	ex 0709 30 00	70	Residui di antiparassitari ^(?)	20
4	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁴⁾	20
5	Cina (CN)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98		Aflatossine	10
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		

		— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	80 50 07; 08		
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti – tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	10
		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	20
6	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
7	Repubblica dominicana (DO)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	50
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
8	Egitto (EG)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	30
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Arance (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Mela cannella (<i>Annona squamosa</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
9	Etiopia (ET)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50

10	Georgia (GE)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00					
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgusciate	0802 22 00					
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70				
			ex 0813 50 91	70				
			ex 0813 50 99	70				
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70				
			ex 2007 10 99	40				
			ex 2007 99 39	05; 06				
			ex 2007 99 50	33				
			ex 2007 99 97	23				
			— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12	30			
				ex 2008 19 19	30			
		ex 2008 19 92		30				
		ex 2008 19 95		20				
		ex 2008 19 99		30				
		ex 2008 97 12		15				
		ex 2008 97 14		15	Aflatossine	20		
		ex 2008 97 16		15				
		ex 2008 97 18		15				
		ex 2008 97 32		15				
		ex 2008 97 34		15				
		ex 2008 97 36		15				
		ex 2008 97 38		15				
		ex 2008 97 51		15				
		ex 2008 97 59	15					
		ex 2008 97 72	15					
		ex 2008 97 74	15					
		ex 2008 97 76	15					
ex 2008 97 78	15							
ex 2008 97 92	15							
ex 2008 97 93	15							
ex 2008 97 94	15							
ex 2008 97 96	15							
ex 2008 97 97	15							

		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	15 40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
11	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40	Aflatossine	50
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
12	Israele (IL)⁽¹⁵⁾	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	20	Residui di antiparassitari ^(?)	10
13	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽¹¹⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	50
		Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ^(?) ⁽⁷⁾ ⁽¹³⁾	30
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari ^(?)	30

Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
			Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	30
Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10
— Semi di cumino	0909 31 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 32 00			
Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20
Vaniglia (Alimenti – spezie essiccate)	0905		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20
Garofani (antofilli, chiodi e steli) (Alimenti – spezie essiccate)	0907		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20

14	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
15	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodamina B ⁽¹²⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodamina B ⁽¹²⁾	50
16	Sri Lanka (LK)	Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 21 90 ex 0904 22 00 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	90 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
17	Madagascar (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (Alimenti)	0713 35 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
18	Messico (MX)	Papaya verde (<i>Carica papaya</i>) (Alimenti – freschi e refrigerati)	0807 20 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20

19	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	30
20	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 90 0910 91 10		Aflatossine	30
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	10
					Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
21	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
22	Siria (SY)	Tahini e halva da semi di sesamo (Alimenti)	ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	12; 92 13; 93 10 11; 91 41 41	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20
23	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	30
		Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10

24	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Melagrane (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	30
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	30
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
	ex 2008 19 19	49	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾			
	ex 2008 19 99	49				
	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	30	
25	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50

26	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00		Aflatossine	20
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
	(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50			
		ex 2007 99 39	07; 08			
27	Vietnam (VN)	Durian (<i>Durio zibethinus</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0810 60 00		Residui di antiparassitari ^(?)	20

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽⁵⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁶⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽⁷⁾ Residui di diafentiuon.

⁽⁸⁾ Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

⁽⁹⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁰⁾ Residui di diafentiuon, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

⁽¹¹⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹²⁾ Ai fini del presente allegato i residui di rodamina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,1 mg/kg.

⁽¹³⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

-
- (¹⁴) Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlato o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.
- (¹⁵) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (¹⁶) Residui di acefato.
-

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali

1. **Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)**

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivi-sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 (8)	10	<i>Salmo-nella</i> (5)	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00	40 50 40 40 50	Aflatos-sine	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	20 80 50 07; 08		
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) <i>(Alimenti – non tritati né polverizzati)</i>	ex 0904 11 00	10	<i>Salmonella</i> (2)	50
4	Cina (CN)	Gomma di xantano <i>(Alimenti e mangimi)</i>	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari (3)	20
5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	ex 0709 30 00	05	Residui di antiparassitari (3)	50
6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99	40 50 40 40 50	Aflatossine	30

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivi-sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		<ul style="list-style-type: none"> — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi <p>(Alimenti e mangimi)</p>	<p>2305 00 00</p> <p>ex 1208 90 00</p> <p>ex 2007 10 10</p> <p>ex 2007 10 99</p> <p>ex 2007 99 39</p>	<p>20</p> <p>80</p> <p>50</p> <p>07; 08</p>		
7	Etiopia (ET)	<ul style="list-style-type: none"> — Pepe del genere <i>Piper</i>; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>, essiccati, tritati o polverizzati — Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie <p>(Alimenti – spezie essiccate)</p>	<p>0904</p> <p>0910</p>		Aflatos-sine	30
8	Ghana (GH)	Olio di palma (Alimenti)	<p>1511 10 90</p> <p>1511 90 11</p> <p>ex 1511 90 19</p> <p>1511 90 99</p>	90	Coloranti Sudan (10)	50
9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	<p>0908 11 00</p> <p>0908 12 00</p>		Aflatos-sine	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
10	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di antiparas- sitari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	50
		— Arachidi con guscio	1202 41 00			
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50	Aflatos- sine	50
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari (3) (4)	30
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> (5)	30
		Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	Residui di antiparassitari (6)	20
		Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati (Alimenti – spezie essiccate)	0904		Residui di antiparassitari (6)	20
		Cannella e fiori di cinnamomo (Alimenti – spezie essiccate)	0906		Residui di antiparassitari (6)	20
		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi (Alimenti – spezie essiccate)	0908		Residui di antiparassitari (6)	30
		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro (Alimenti – spezie essiccate)	0909		Residui di antiparassitari (6)	20
		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0910		Residui di antiparassitari (6)	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di antiparasitari (9)	20
		Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00	55 60 10	Residui di antiparasitari (9)	30
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (12) (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di antiparasitari (9)	10
11	Iran (IR)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39 ex 0813 50 91	60 60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	60 30 03; 04 32 22		
		— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13 ex 2008 19 93 ex 2008 97 12 ex 2008 97 14 ex 2008 97 16 ex 2008 97 18	20 20 19 19 19 19	Aflatos- sine	50

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivi-sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 32 ex 2008 97 34 ex 2008 97 36 ex 2008 97 38 ex 2008 97 51 ex 2008 97 59 ex 2008 97 72 ex 2008 97 74 ex 2008 97 76 ex 2008 97 78 ex 2008 97 92 ex 2008 97 93 ex 2008 97 94 ex 2008 97 96 ex 2008 97 97 ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 50		
12	Sri Lanka (LK)	Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	60	Residui di antiparasitari (³)	50
13	Nigeria (NG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> (⁵)	50
14	Sudan (SD)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> (⁵)	50
15	Turchia (TR)	— Fichi secchi — Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi — Pasta di fichi secchi	0804 20 90 ex 0813 50 99 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 ex 2007 99 50	50 50 20 01; 02 31		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2007 99 97	21	Aflatosine	20
			ex 2008 97 12	11		
			ex 2008 97 14	11		
			ex 2008 97 16	11		
			ex 2008 97 18	11		
			ex 2008 97 32	11		
			ex 2008 97 34	11		
			ex 2008 97 36	11		
			ex 2008 97 38	11		
			ex 2008 97 51	11		
			ex 2008 97 59	11		
			ex 2008 97 72	11		
			ex 2008 97 74	11		
			ex 2008 97 76	11		
			ex 2008 97 78	11		
			ex 2008 97 92	11		
			ex 2008 97 93	11		
			ex 2008 97 94	11		
			ex 2008 97 96	11		
			ex 2008 97 97	11		
			ex 2008 97 98	11		
			ex 2008 99 28	10		
			ex 2008 99 34	10		
			ex 2008 99 37	10		
			ex 2008 99 40	10		
			ex 2008 99 49	60		
			ex 2008 99 67	95		
			ex 2008 99 99	60		
		— Farine, semolini e polveri di fichi secchi (Alimenti)	ex 1106 30 90	60		

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (!)	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Pistacchi con guscio	0802 51 00			
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
			ex 0813 50 91	60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
			ex 2007 10 99	30		
			ex 2007 99 39	03; 04		
			ex 2007 99 50	32		
			ex 2007 99 97	22		
			— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20	Aflatos- sine
		ex 2008 19 93		20		
		ex 2008 97 12		19		
		ex 2008 97 14		19		
		ex 2008 97 16		19		
		ex 2008 97 18		19		
		ex 2008 97 32		19		
		ex 2008 97 34		19		
		ex 2008 97 36		19		
		ex 2008 97 38		19		
		ex 2008 97 51		19		
		ex 2008 97 59		19		
		ex 2008 97 72		19		
		ex 2008 97 74		19		
		ex 2008 97 76	19			
		ex 2008 97 78	19			
		ex 2008 97 92	19			
		ex 2008 97 93	19			
		ex 2008 97 94	19			
		ex 2008 97 96	19			
		ex 2008 97 97	19			

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 2008 97 98 ex 1106 30 90	19 50		
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	50
		Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 29 00 0805 22 00; 0805 21;		Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20
		Arance (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽²⁾	30
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
		— Semi di cumino	0909 31 00			
		— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 32 00		Alcaloidi pirrolizidinici	30
16	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	30
17	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia (Alimenti)	1302 19 05		Residui di antiparassitari ⁽²⁾	20

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi-sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
18	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	50
		Pitahaya (frutto del drago) <i>(Alimenti – freschi o refrigerati)</i>	ex 0810 90 20	10	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) <i>(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)</i>	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	50

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁵⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁶⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁸⁾ *Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.*

⁽⁹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹¹⁾ Residui di acefato.

⁽¹²⁾ Sia i prodotti finiti che le materie prime, ad eccezione della gomma di guar, contenenti prodotti botanici destinati alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna “Codice NC”.

⁽¹³⁾ “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj>).

⁽¹⁴⁾ “Immissione sul mercato” e “consumatore finale”, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

3. **Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iii)**

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)	
1	Stati Uniti (US)	Turchia (TR) ⁽²⁾	— Pistacchi con guscio	0802 51 00				
			— Pistacchi sgusciati	0802 52 00				
			— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60			
				ex 0813 50 91	60			
				ex 0813 50 99	60			
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60			
				ex 2007 10 99	30			
				ex 2007 99 39	03; 04			
				ex 2007 99 50	32			
				ex 2007 99 97	22			
			— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20			
				ex 2008 19 93	20			
				ex 2008 97 12	19		Aflatossine	30
				ex 2008 97 14	19			
				ex 2008 97 16	19			
				ex 2008 97 18	19			
				ex 2008 97 32	19			
				ex 2008 97 34	19			
				ex 2008 97 36	19			
				ex 2008 97 38	19			
			ex 2008 97 51	19				
			ex 2008 97 59	19				
			ex 2008 97 72	19				
			ex 2008 97 74	19				

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
				ex 2008 97 76	19		
				ex 2008 97 78	19		
				ex 2008 97 92	19		
				ex 2008 97 93	19		
				ex 2008 97 94	19		
				ex 2008 97 96	19		
				ex 2008 97 97	19		
				ex 2008 97 98	19		
			— Farine, semolini e polveri di pistacchi (Alimenti)	ex 1106 30 90	50		

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell'Unione.